



TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 102 2025 Rg. avviato su domanda di
IPIFIN COLLECTION SRL

RICORRENTE

nei confronti di

MARIA MAFALDA D'EMILIO

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 17.10.2025 la soc. Ipin Collection srl presentava ricorso con cui richiedeva l'apertura a carico di Maria Mafalda D'Emilio del procedimento di liquidazione controllata.

Nessuno si costituiva per la parte resistente, nonostante la notifica effettuata dalla ricorrente.

Ciò posto, rilevato che:

(-) Maria Mafalda D'Emilio risiede a Montelabbate (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3



lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) la ricorrente si afferma titolare – per averlo ricevuti in qualità di cessionaria dalla soc. Ifis Investing Npl – di un credito vantato originariamente dalla Banca delle Marche nei confronti della soc. AF Ambienti srl nascente da contratti di apertura di credito cui la resistente si era costituita fideiussore con contratto del 31.05.2006;

(-) sono in atti sia il contratto di cessione in blocco dei crediti che l'elenco dei crediti ceduti (tra i quali quello garantito dalla ricorrente identificato dal n. 1121176 – vd.doc. 2 elenco crediti ceduti pag. 8), oltre alla dichiarazione di cessione del precedente titolare Ifis Investing Npl;

(-) sono in atti altresì – oltre al contratto “garantito” di apertura di credito in conto corrente e gli effetti insoluti correlati all'anticipazione di portafoglio commerciale - il contratto di fideiussione generica sino a concorrenza di euro 210.000,00 sottoscritto dalla resistente;

(-) per il credito in parola, la creditrice Banca delle Marche spa era peraltro intervenuta in un'esecuzione forzata immobiliare (Rge n. 40/07) nei confronti della debitrice principale rivelatasi però infruttuosa;

(-) appare possibile affermare – non potendo far conto sulla versione della parte debitrice non costituitasi – che la società ricorrente possa verosimilmente dirsi pertanto attuale creditrice nei riguardi della resistente della somma indicata e quindi sia legittimata alla domanda;

(-) ricorre poi la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte ricorrente non risulta eserciti attività di impresa in proprio (o si sia cancellata da meno di un anno) sicché non pare assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- la debitrice versa poi in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare del debito di circa 107 mila euro da tempo non onorato e l'assenza di giustificazioni individuabili;

(-) l'art. 268 cod. crisi prevede che *“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo*



da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3";

(-) come visto, la norma addossa al resistente tanto l'onere di avanzare richiesta all'OCC quanto di eccepire la carenza di attivo;

(-) nel caso di specie, la debitrice non si è costituita né risulta abbia attivato l'OCC sicché l'onere gravante sulla parte debitrice – in ordine alla possibile insufficienza di attivo – deve ritenersi non realizzato, ciò che autorizza l'avvio del procedimento concorsuale;

(-) l'ammontare del credito della parte creditrice, infine, supera la soglia di legge di euro 50.000,00;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Maria Mafalda D'Emilio nata a Tollo (CH) il 24.06.1942 e residente a Montelabbate (PU) via Marrone n. 16;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore, l'avv. Laura Tinti;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;

(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato, ove necessario, l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e



documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti.

Pesaro, il 03.02.2026

Il Giudice est.

Lorenzo Pini

Il Presidente

Davide Storti

